



ABRUZZO

Comitato Regionale Abruzzo
Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila, IT
Centralino telefonico 086242681
Email segreteria.abruzzo@lnd.it
PEC Indabruzzo@pec.it
Web abruzzo.lnd.it

Stagione Sportiva 2026-2027

COMUNICATO UFFICIALE N.27

del 19 Ottobre 2026

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGNORI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. PIRERLUIGI MARIANELLA E DOTT. NELLO SIMONELLI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 19.10.2026 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROSCIANO RIVER ARABONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI MICHELE LORENZO IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CASTEL FRENTANO - ROSCIANO RIVER ARABONA, DISPUTATA IL 28.9.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE "B" (C.U. n° 22 dell'1.10.2026 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Rosciano River Arabona ha impugnato la sanzione della squalifica per cinque gare inflitta dal G.S. al calciatore juniores Lorenzo Di Michele, in relazione alla gara Virtus Castel Frentano - Rosciano Calcio disputata il 28.9.2026 per la categoria Juniores: *"Perché, a fine gara, mentre l'arbitro lasciava l'impianto sportivo, sputava in direzione dello stesso, senza attingerlo, usando un linguaggio irrispettoso"*.

Ha dedotto l'appellante l'impossibilità materiale del fatto contestato in quanto il calciatore non si è mai allontanato dal gruppo dei dirigenti, dei calciatori e dei genitori, nonché l'erronea indicazione del calciatore.

L'arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto richiesto dalla Corte, ha confermato gli originari riferimenti escludendo la possibilità di un errore nella identificazione della persona in considerazione del fatto che, mentre usciva dall'impianto, passava vicino al calciatore ad una distanza di 3/4 metri dallo stesso.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento.

Alla luce di quanto chiarito dal direttore di gara, anche in sede di supplemento, non possono sussistere dubbi sulla responsabilità del Di Lorenzo in ordine ai fatti addebitatigli.

C.U.N.27 del 19.10.2026

Quanto all'entità della sanzione, la stessa appare congrua ed adeguata sia per il gesto estremamente volgare, a nulla rilevando che non sia stato portato a compimento, sia perché da considerarsi più grave in quanto commesso da un giovane calciatore alla fine di una gara, allorché aveva tutto il tempo per riflettere sul comportamento da tenere.

Va, peraltro, considerato che l'appellante non ha chiesto, seppure in via subordinata, e neppure in sede di audizione, una riduzione della sanzione con la conseguenza che deve essere esclusa anche una simile ipotesi.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo incamerarsi il contributo versato.

I relatori

F.to in originale

Avv. Pierluigi Marianella

Dott. Nello Simonelli

Il Presidente

F.to in originale

Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 19/10/2026.

Il Segretario
Maria Laura Tuzi

Il Presidente
Concezio Memmo